



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 9/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
-------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 9/02	Causa C-644/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM ₁₀) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]	2
2021/C 9/03	Causa C-158/20 P: Impugnazione proposta il 7 aprile 2020 da Jean Whitehead e David Evans avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-541/19, Shindler e a. / Consiglio	3
2021/C 9/04	Causa C-170/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 23 aprile 2020 — SC Novart Engineering SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea	3
2021/C 9/05	Causa C-235/20 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2020 dalla ViaSat, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020, causa T-734/17, ViaSat, Inc./ Commissione	4
2021/C 9/06	Causa C-304/20 P: Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Kerry Luxembourg Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-108/19, Kerry Luxembourg/ EUIPO	4

2021/C 9/07	Causa C-305/20 P: Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Kerry Luxembourg Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO	5
2021/C 9/08	Causa C-367/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 6 agosto 2020 — SP/ KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland	5
2021/C 9/09	Causa C-446/20 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Katjes Fassin GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 luglio 2020, causa T-616/19, Katjes Fassin GmbH & Co. KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)	6
2021/C 9/10	Causa C-463/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 settembre 2020 — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne	6
2021/C 9/11	Causa C-469/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 29 settembre 2020 — RightNow GmbH / Wizz Air	7
2021/C 9/12	Causa C-471/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons (Belgio) il 28 settembre 2020 — Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS	8
2021/C 9/13	Causa C-483/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 29 settembre 2020 — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides	8
2021/C 9/14	Causa C-485/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 29 settembre 2020 — XXXX / HR Rail SA	9
2021/C 9/15	Causa C-505/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l'8 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di RR e JG	9
2021/C 9/16	Causa C-556/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 ottobre 2020 — Schneider Electric SA e a. / Premier ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance	10
2021/C 9/17	Causa C-586/20 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2020 dalla P. Krücken Organic GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2020 nella causa T-565/18, P. Krücken Organic GmbH contro Commissione europea	11

Tribunale

2021/C 9/18	Causa T-814/17: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Lietuvos geležinkeliai / Commissione («Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 102 TFUE – Accesso da parte di imprese terze alle infrastrutture gestite dalla società nazionale delle ferrovie della Lituania – Smantellamento di un tratto di ferrovia – Nozione di “abuso” – Preclusione effettiva o probabile di un concorrente – Calcolo dell'importo dell'ammenda – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 – Misure correttive – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»)	13
2021/C 9/19	Causa T-594/18: Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Pharma Mar / Commissione [«Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Aplidin — plitidepsin – Decisione di diniego della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Valutazione scientifica dei rischi e dei benefici di un medicinale – Comitato per i medicinali per uso umano – Imparzialità oggettiva»]	13

2021/C 9/20	Causa T-25/19: Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2020 — AD / ECHA («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di mancato rinnovo – Dovere di sollecitudine – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità»)	14
2021/C 9/21	Causa T-173/19: Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2020 — AV e AW / Parlamento («Funzione pubblica – Funzionari – Rimborso di spese mediche – Indagine dell'OLAF – Articolo 85 dello Statuto – Ripetizione dell'indebito»)	15
2021/C 9/22	Causa T-273/19: Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Target Ventures Group / EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo TARGET VENTURES – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	15
2021/C 9/23	Causa T-583/19: Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Electrolux Home Products/EUIPO — D. Consult (FRIGIDAIRE) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo FRIGIDAIRE – Uso effettivo – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	16
2021/C 9/24	Causa T-643/19: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo JUVEDERM ULTRA – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Uso con il consenso del titolare – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	16
2021/C 9/25	Causa T-664/19: Sentenza del Tribunale 18 novembre 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo JUVEDERM ULTRA – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	17
2021/C 9/26	Causa T-820/19: Sentenza del Tribunale 11 novembre 2020 — Totalizator Sportowy/EUIPO — Lottoland Holdings (Lottoland) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo Lottoland – Marchi nazionali figurativi anteriori LOTTO e Lotto – Marchio nazionale denominativo anteriore lotto – Dichiarazione di nullità parziale – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Assenza di nesso tra i marchi in conflitto – Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	18
2021/C 9/27	Causa T-857/19: Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Dehousse / Corte di giustizia dell'Unione europea («Accesso ai documenti – Corte di giustizia dell'Unione europea – Documenti che l'istituzione detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Presunzione di inesistenza o di mancato possesso di documenti – Spiegazioni plausibili che consentono di determinare le ragioni dell'inesistenza o del mancato possesso – Obbligo di motivazione – Conservazione della documentazione – Principio di buona amministrazione»)	18
2021/C 9/28	Causa T-25/20: Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2020 — Deutsche Post/EUIPO — Pošta Slovenije (Raffigurazione di un corno stilizzato) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante un corno stilizzato – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore raffigurante un corno postale su sfondo giallo – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Assenza di carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	19

2021/C 9/29	Causa T-629/19: Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2020 — L. Oliva Torras / EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d'aria ad un veicolo a motore – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articoli da 4 a 9 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Portata dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso – Motivi di ricorso riguardanti la motivazione di un'altra decisione – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]	20
2021/C 9/30	Causa T-13/20: Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2020 — Valiante / Commissione [«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso interno COM/1/AD 10/18 (AD 10) – Deposito dell'atto di candidatura a mezzo del formulario a tal fine previsto dall'articolo 2 dell'allegato III dello Statuto – Istanza di ammissione al concorso presentata, in concomitanza e su carta libera, all'AHPN – Condizioni di ammissibilità – Decisione della commissione giudicatrice di respingere la candidatura del ricorrente – Decisione dell'AHPN che respinge la domanda del ricorrente di escludere uno dei requisiti previsti dal bando di concorso al fine di ammetterlo al concorso – Contestazione della decisione dell'AHPN e non di quella della commissione giudicatrice – Interesse ad agire – Irricevibilità»]	20
2021/C 9/31	Causa T-14/20: Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2020 — Tratkowski / Commissione [«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso interno COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Deposito dell'atto di candidatura a mezzo del formulario a tal fine previsto dall'articolo 2 dell'allegato III dello Statuto – Istanza di ammissione al concorso presentata, in concomitanza e su carta libera, all'AHPN – Condizioni di ammissibilità – Decisione della commissione giudicatrice di respingere la candidatura del ricorrente – Rigetto da parte della commissione giudicatrice della domanda di riesame presentata dal candidato, a motivo della sua tardività – Decisione dell'AHPN che respinge la domanda del ricorrente di escludere uno dei requisiti previsti dal bando di concorso al fine di ammetterlo al concorso – Contestazione della decisione dell'AHPN e non di quella della commissione giudicatrice – Interesse ad agire – Irricevibilità»]	21
2021/C 9/32	Causa T-38/20: Ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Lotto24/EUIPO (LOTTO24) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo LOTTO24 – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]	22
2021/C 9/33	Causa T-377/20 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 ottobre 2020 — KN/CESE («Procedimento sommario – Funzione pubblica – Membro del CESE – Molestie – Indagine dell'OLAF – Decisione dell'Ufficio del CESE – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Nuova domanda – Fatti nuovi – Insussistenza dell'urgenza»)	22
2021/C 9/34	Causa T-165/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — JC/EUCAP Somalia	23
2021/C 9/35	Causa T-630/20: Ricorso proposto il 14 ottobre 2020 — MW / Parlamento	24
2021/C 9/36	Causa T-633/20: Ricorso proposto il 9 ottobre 2020 — CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio	24
2021/C 9/37	Causa T-640/20: Ricorso proposto il 16 ottobre 2020 — Validity/Commissione	25
2021/C 9/38	Causa T-645/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NC e a./Parlamento e Consiglio	26
2021/C 9/39	Causa T-647/20: Ricorso proposto il 21 ottobre 2020 — Verelst / Consiglio	27
2021/C 9/40	Causa T-662/20: Ricorso proposto il 5 novembre 2020 — Muratbey Gida /EUIPO — M. J. Dairies (Formaggio triplo elicoidale)	28
2021/C 9/41	Causa T-663/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — One Voice / ECHA	28
2021/C 9/42	Causa T-664/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — One Voice / ECHA	29

2021/C 9/43	Causa T-671/20: Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — OA/CESE	30
2021/C 9/44	Causa T-672/20: Ricorso proposto il 6 novembre 2020 — Kerstens/Commissione	31
2021/C 9/45	Causa T-677/20: Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Ryanair e Laudamotion / Commissione	31
2021/C 9/46	Causa T-689/20: Ricorso proposto il 17 novembre 2020 — HB / BEI	32
2021/C 9/47	Causa T-325/19: Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (ARRIGO CIPRIANI)	33
2021/C 9/48	Cause riunite da T-389/19 a T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, da T-409/19 a T-418/19, da T-420/19 a T-422/19, da T-425/19 a T-427/19, da T-429/19 a T-432/19, T-435/19, T-436/19, da T-438/19 a T-442/19, da T-444/19 a T-446/19, da T-448/19 a T-454/19, T-463/19 e T-465/19: Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2020 — Coppo Gavazzi e a./Parlamento	33
2021/C 9/49	Causa T-573/19: Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2020 — DS e a. / Commissione e SEAE	34
2021/C 9/50	Causa T-576/19: Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2020 — DV e a. / Commissione	34

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 9/01)

Ultima pubblicazione

GU C 443 del 21.12.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 433 del 14.12.2020

GU C 423 del 7.12.2020

GU C 414 del 30.11.2020

GU C 399 del 23.11.2020

GU C 390 del 16.11.2020

GU C 378 del 9.11.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-644/18) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM₁₀) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]

(2021/C 9/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara e K. Petersen, successivamente M. Gattinara e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da F. De Luca e P. Gentili, agents)

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM₁₀, superamento che è tuttora in corso,

— quanto al valore limite giornaliero,

— a partire dal 2008 e fino all'anno 2017 incluso, nelle seguenti zone: IT1212 (valle del Sacco); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento — Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte, pianura); IT0120 (Piemonte, collina);

— a partire dal 2008 e fino al 2016 incluso, nella zona IT1215 (agglomerato di Roma);

— a partire dal 2009 e fino al 2017 incluso, nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato di Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 — provincia del Veneto);

— dal 2008 al 2013, e poi nuovamente dal 2015 al 2017, nella zona IT0907 (zona di Prato-Pistoia);

— dal 2008 al 2012, e poi nuovamente dal 2014 al 2017, nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (agglomerato di Torino);

- dal 2008 al 2009, e dal 2011 al 2017, nelle zone IT1008 (zona della Conca Ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare di Benevento);
- nel 2008, e dal 2011 al 2017, nella zona IT1613 (Puglia — area industriale), nonché dal 2008 al 2012 e negli anni 2014 e 2016 nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo); nonché
- quanto al valore limite annuale nelle zone: IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 fino al 2016 incluso; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato di Venezia-Treviso) negli anni 2009 e 2011, e nel 2015; IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), negli anni 2011 e 2012, e nel 2015; IT0306 (agglomerato di Milano), dal 2008 al 2013 e nel corso del 2015, IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B) dal 2008 al 2013, e negli anni 2015 e 2017; IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012, e negli anni 2015 e 2017,

è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

e

non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 in tutte tali zone, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare, all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Impugnazione proposta il 7 aprile 2020 da Jean Whitehead e David Evans avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-541/19, Shindler e a. / Consiglio

(Causa C-158/20 P)

(2021/C 9/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean Whitehead e David Evans (rappresentante: J. Fouchet, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Harry Shindler, Douglas Edward Watson, David Maxwell Anstead, Ross Adrian Bailey

Con ordinanza del 1° ottobre 2020, la Corte (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 23 aprile 2020 — SC Novart Engineering SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea

(Causa C-170/20)

(2021/C 9/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti

Ricorrente: SC Novart Engineering SRL

Resistente: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea

Con ordinanza del 12 novembre 2020, la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.

Impugnazione proposta il 5 giugno 2020 dalla ViaSat, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020, causa T-734/17, ViaSat, Inc./ Commissione

(Causa C-235/20 P)

(2021/C 9/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ViaSat, Inc. (rappresentante: P. de Bandt e M. R. Gherghinaru, avvocati, J. Ruiz Calzado, abogado, L. Marco Perpiñà, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Inmarsat Ventures Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza,
- annullare la sentenza impugnata e pronunciare una sentenza definitiva nella presente causa, imponendo alla Commissione di fornire l'accesso ai documenti richiesti,
- annullare la decisione del Segretario generale della Commissione dell'11 gennaio 2018;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, attinente ad un errore di diritto in relazione all'applicazione ai documenti richiesti di una presunzione generale di riservatezza e alla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾ relativo alla tutela degli interessi commerciali, e dell'obbligo di motivazione.

Secondo motivo attinente ad un errore di diritto in merito all'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, e alla violazione dell'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 relativa alla tutela degli interessi commerciali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Kerry Luxembourg Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-108/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Causa C-304/20 P)

(2021/C 9/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e che la Kerry Luxembourg Sàrl sopporterà le proprie spese.

Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Kerry Luxembourg Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Causa C-305/20 P)

(2021/C 9/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 29 ottobre 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e che la Kerry Luxembourg Sàrl sopporterà le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 6 agosto 2020 — SP / KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

(Causa C-367/20)

(2021/C 9/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: SP

Convenuta: KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che nell'ambito di un volo composto di due segmenti di voli in coincidenza, oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato fuori dal territorio di uno Stato membro (in un paese terzo), con scalo in un aeroporto di un altro paese terzo e con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, un passeggero che raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di tre o più ore, ritardo riconducibile al primo segmento di volo operato nell'ambito di un accordo di code-sharing da un vettore stabilito in un paese terzo, possa intentare il proprio ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria a norma del citato regolamento contro il vettore aereo comunitario presso il quale è stata effettuata la prenotazione del volo nella sua interezza e che ha operato esclusivamente il secondo segmento di volo.

Con ordinanza del 12 novembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Nona Sezione) ha così statuito:

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, dello regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un volo composto da due segmenti di volo in coincidenza, oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese terzo, con scalo in un aeroporto di uno Stato membro e con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di un altro Stato membro, un passeggero che raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di tre o più ore, ritardo riconducibile al primo segmento di volo operato nell'ambito di un accordo di code-sharing da un vettore stabilito in un paese terzo, può intentare il proprio ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria a norma del citato regolamento contro il vettore aereo comunitario che ha operato il secondo segmento di volo.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 21 settembre 2020 dalla Katjes Fassin GmbH & Co. KG avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 luglio 2020, causa T-616/19, Katjes Fassin GmbH & Co. KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-446/20 P)

(2021/C 9/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Stolzenburg-Wiemer, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Haribo The Netherlands & Belgium B.V.

Con ordinanza del 12 novembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 settembre 2020 —
Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne**

(Causa C-463/20)

(2021/C 9/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Namur-Est Environnement ASBL

Resistente: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una decisione che «autorizza la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie per lo sfruttamento di una cava» e la decisione che autorizza o nega tale sfruttamento (autorizzazione unica) facciano parte di una medesima autorizzazione [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾], relativa a uno stesso progetto [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva], nel caso in cui, da un lato, tale sfruttamento non può avvenire senza la prima fra queste e, dall'altro lato, l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni uniche mantiene la possibilità di valutare l'impatto ambientale di tale sfruttamento più rigorosamente rispetto ai parametri fissati dall'autore della prima decisione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le condizioni poste da detta direttiva, in particolare dai suoi articoli 2, 5, 6, 7 e 8, siano sufficientemente rispettate qualora la fase di partecipazione del pubblico si svolga successivamente all'adozione della decisione «che autorizza la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie per lo sfruttamento di una cava» ma prima dell'adozione della decisione principale che conferisce al committente il diritto di sfruttare la cava.

⁽¹⁾ GU 2012, L 26, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 29 settembre 2020 — RightNow GmbH / Wizz Air

(Causa C-469/20)

(2021/C 9/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: RightNow GmbH

Resistente: Wizz Air

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto di un vettore aereo commerciale che non sia stata oggetto di negoziato individuale e in virtù della quale la legge applicabile a un contratto concluso mediante commercio elettronico con il passeggero-consumatore è la legge dello Stato membro in cui ha sede il vettore aereo, la quale non è identica alla legge del luogo di residenza abituale del passeggero-consumatore, è abusiva quando tale clausola induce in errore il consumatore, omettendo di indicargli che la scelta di un'altra legge ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁽²⁾ è possibile solo in misura limitata e che non può essere scelta qualsiasi legge, ma solo una legge tra quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Roma I.

Con ordinanza della Corte del 12 novembre 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

⁽²⁾ GU 2008, L 177, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Mons (Belgio) il 28 settembre 2020 – Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS

(Causa C-471/20)

(2021/C 9/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Mons

Parti

Ricorrente: Centre d'Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL

Resistente: FS

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'attività svolta presso un convitto da un educatore, che lavori in particolare di notte, possa rientrare nelle deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾.
2. Se si possa ritenere, senza privare di effetto utile i diritti conferiti dalla direttiva 2003/88/CE, che, nell'ambito dell'articolo 18 della direttiva 2003/88/CE, in relazione a un periodo di riferimento di dodici mesi, il riposo compensativo possa non essere concesso in modo espresso ma sia, eventualmente, concesso automaticamente a favore di un lavoratore del settore scolastico, quale un educatore presso un convitto che lavori in particolare di notte, nel senso che i periodi di vacanze scolastiche, in particolare quelle estive, consentono comunque di compensare qualsiasi lavoro straordinario, per quanto ingente, prestato da tale lavoratore.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 29 settembre 2020 —
XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides**

(Causa C-483/20)

(2021/C 9/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: XXXX

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, essenzialmente gli articoli 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli articoli 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ⁽¹⁾, e l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ⁽²⁾, osti a che, nell'attuazione della facoltà conferita dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, uno Stato membro respinga una domanda di protezione internazionale per inammissibilità a causa di una protezione già accordata da un altro Stato membro, qualora il richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto protezione nel primo Stato membro, sia l'unico genitore della famiglia nucleare presente al suo fianco, viva con lui e detto Stato membro gli abbia riconosciuto la potestà genitoriale sul minore. Se i principi di unità del nucleo familiare e di rispetto dell'interesse superiore del minore non impongano, al contrario, che lo Stato in cui il figlio ha ottenuto protezione riconosca una protezione a tale genitore.

⁽¹⁾ GU L 337, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 180, pag. 60.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 29 settembre 2020 — XXXX / HR Rail SA

(Causa C-485/20)

(2021/C 9/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: XXXX

Resistente: HR Rail SA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro ha l'obbligo, nei confronti di una persona che, a causa della sua disabilità, non sia più in grado di svolgere le funzioni essenziali del lavoro al quale era assegnata, di destinarla ad un altro posto, per il quale essa possieda le competenze, le capacità e le disponibilità richieste, quando una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l'8 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di RR e JG

(Causa C-505/20)

(2021/C 9/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Ricorrenti nella causa principale

RR e JG

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 8 della direttiva 2014/42⁽¹⁾ osti a una legge nazionale secondo cui, a seguito del congelamento di beni sequestrati quali sospetti beni strumentali o quali proventi da reati, la persona interessata non sia legittimata a chiedere al giudice, nel corso della fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione dei beni medesimi.

Se sia compatibile con l'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 e con l'articolo 17 della Carta una normativa nazionale che escluda la confisca di un «bene strumentale» con riguardo ad un bene che, sebbene di proprietà di un terzo non coinvolto nel reato, sia stato concesso, dal terzo stesso, stabilmente in uso all'imputato con modalità tali che, nei rapporti interni, proprio quest'ultimo eserciti i diritti derivanti dalla proprietà.

In caso di risposta negativa alla questione: se l'articolo 8, paragrafi 6, seconda frase, e 7 della direttiva 2014/42 imponga di interpretare la normativa nazionale nel senso che essa consenta ad un terzo — i cui beni siano stati oggetto di congelamento e possano essere confiscati quali beni strumentali — di intervenire nel procedimento che possa sfociare nella confisca, impugnando in sede giudiziale il provvedimento di confisca.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 ottobre 2020 — Schneider Electric SA e a. / Premier ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance

(Causa C-556/20)

(2021/C 9/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance

Questione pregiudiziale,

Se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 90/435/CE, del 23 [luglio] 1990[, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi]⁽¹⁾, tenuto conto in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, ostino a una disposizione, come quella di cui all'articolo 223 sexies del code général des impôts (codice generale francese delle imposte), che prevede, ai fini della corretta attuazione di un meccanismo volto a sopprimere la doppia imposizione economica dei dividendi, una riscossione all'atto della redistribuzione, da parte di una società controllante, di utili ad essa distribuiti da società controllate stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU 1990, L 225, pag. 6.

Impugnazione proposta il 9 novembre 2020 dalla P. Krücken Organic GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2020 nella causa T-565/18, P. Krücken Organic GmbH contro Commissione europea

(Causa C-586/20 P)

(2021/C 9/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: P. Krücken Organic GmbH (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2020, nella causa T-565/18;
- condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 216 749,02, oltre agli interessi di mora pari al tasso base della Banca centrale europea (BCE) maggiorato dell'8 % annuale, a decorrere dalla data della notifica del ricorso;
- ordinare alla Commissione europea di mettere a disposizione della ricorrente, ai fini di consultazione, i documenti generati nel corso dell'attività dell'ECOCERT in occasione del controllo ecologico dell'impresa che ha fabbricato il prodotto di cui trattasi — in particolare, le relazioni di ispezione e le relative note di valutazione degli anni 2016, 2017 e 2018 — connessi agli accertamenti, alle valutazioni e alle decisioni dell'ECOCERT, che costituivano la base per il rilascio del certificato di ispezione del prodotto di cui trattasi e per il successivo ritiro di tale certificato di ispezione ad opera dell'ECOCERT;
- imporre alla Commissione di obbligare a sua volta gli organismi di controllo ecologico, ai quali la Commissione affida nei paesi terzi l'esecuzione di compiti nell'ambito del sistema di controllo dell'Unione europea per l'agricoltura biologica, a notificare all'importatore di cui trattasi la loro decisione relativa al ritiro, alla revoca o alla dichiarazione di invalidità del certificato di ispezione rilasciato, nonché a ricevere i suoi reclami e a pronunciarsi al riguardo; di esortare gli organismi di controllo ecologico incaricati nei paesi terzi a mettere a disposizione degli importatori i documenti della procedura di controllo ecologico alla base di tali decisioni, in particolare le relazioni di ispezione e le note di valutazione, oscurando le parti soggette alla protezione dei dati a favore di terzi e, in subordine, limitare tale obbligo della Commissione ad un obbligo nei confronti della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che siano stati violati i suoi diritti fondamentali relativi alla libertà d'impresa e alla tutela della sua proprietà. La normativa dell'Unione in materia di prodotti biologici dovrebbe essere interpretata alla luce della Carta dei diritti fondamentali. Il Tribunale non avrebbe minimamente tenuto conto di questo aspetto nella sua sentenza. Di conseguenza, le imprese che hanno importato prodotti biologici da paesi non appartenenti all'Unione europea sarebbero state private del tutto della tutela dei diritti fondamentali.

La sentenza del Tribunale si baserebbe su una valutazione giuridicamente erranea della portata degli obblighi e quindi della responsabilità della Commissione europea per il comportamento e per le decisioni degli organismi di controllo ecologico. Nella sua sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto l'inesistenza di una «disposizione specifica» da cui risulti che il comportamento negligente dell'ECOCERT per il tramite della sua controllata nella Repubblica popolare cinese sia attribuibile all'Unione o alla Commissione europea. Il Tribunale considera che tale attribuzione presupporrebbe che la Commissione stessa fosse incaricata del controllo ecologico in quanto funzione di pubblica autorità in Stati non appartenenti all'Unione europea. Le norme del regolamento (CE) n. 834/2007 ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾ indicherebbero alla Commissione europea le modalità di effettuazione dei controlli ecologici negli Stati non appartenenti all'Unione europea, in particolare, attraverso la designazione di organismi di controllo ecologico in qualità di agenti dell'Unione.

Inoltre, la considerazione del Tribunale, secondo cui l'articolo 33 del regolamento n. 834/2007, nonché il quadro di controllo per la responsabilità pubblica avrebbero l'effetto di concedere alla Commissione europea un «ampio margine di discrezionalità», con riferimento sia all'accertamento e alla valutazione del rischio, sia alle misure di vigilanza derivanti da un rischio accertato, non rifletterebe l'importanza delle posizioni di tutela dei diritti fondamentali. Un margine di discrezionalità così ampio avrebbe come conseguenza l'assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale sulla condotta della Commissione europea.

Infine, la motivazione adottata dal Tribunale per respingere la domanda volta ad ingiungere alla Commissione di assicurare la trasparenza delle decisioni prese dagli organismi di controllo ecologico sarebbe incompatibile con l'importanza dei diritti fondamentali e con l'importanza della tutela giurisdizionale effettiva, garantita in quanto diritto fondamentale.

(¹) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 2008, L 334, pag. 25).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Lietuvos geležinkeliai / Commissione

(Causa T-814/17) ⁽¹⁾

(«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Accesso da parte di imprese terze alle infrastrutture gestite dalla società nazionale delle ferrovie della Lituania – Smantellamento di un tratto di ferrovia – Nozione di “abuso” – Preclusione effettiva o probabile di un concorrente – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Misure correttive – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»)

(2021/C 9/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel e P. Kirst, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Orlen Lietuva AB (Mažeikiai, Lituania) (rappresentanti: C. Thomas e C. Conte, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2017) 6544 final della Commissione, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE (caso AT.39813 — Ferrovie baltiche), e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla Lietuvos geležinkeliai AB dall'articolo 2 della decisione C(2017) 6544 final della Commissione europea, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE (caso AT.39813 — Ferrovie baltiche) è fissato a EUR 20 068 650.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Lietuvos geležinkeliai e la Commissione sopporteranno le proprie spese.
- 4) L'Orlen Lietuva AB sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 52 del 12.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Pharma Mar / Commissione

(Causa T-594/18) ⁽¹⁾

[«Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Aplidin — plitidepsin – Decisione di diniego della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Valutazione scientifica dei rischi e dei benefici di un medicinale – Comitato per i medicinali per uso umano – Imparzialità oggettiva»]

(2021/C 9/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Spagna) (rappresentanti: M. Merola e V. Salvatore, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione di attuazione della Commissione C(2018) 4831 final del 17 luglio 2018, recante il diniego di autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali — per il medicinale per uso umano «Aplidin — plitidepsin».

Dispositivo

- 1) La decisione di attuazione della Commissione C(2018) 4831 final del 17 luglio 2018, recante il diniego di autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali — per il medicinale per uso umano «Aplidin — plitidepsin» è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2020 — AD / ECHA

(Causa T-25/19) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di mancato rinnovo – Dovere di sollecitudine – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità»)

(2021/C 9/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AD (rappresentanti: N. Flandin e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: C.-M. Bergerat e T. Zbihlej, agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento, in sostanza, in primo luogo, della decisione dell'ECHA del 28 marzo 2018 di non rinnovare il contratto a tempo determinato della ricorrente e, in secondo luogo, dell'avviso di posto vacante per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di agenti contrattuali per il gruppo di funzioni II pubblicato il 9 marzo 2018 e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a causa della decisione del 28 marzo 2018 e dell'avviso di posto vacante del 9 marzo 2018.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) AD è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 103 del 18.3.2019.

Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2020 — AV e AW / Parlamento(Causa T-173/19) ⁽¹⁾**(«Funzione pubblica – Funzionari – Rimborso di spese mediche – Indagine dell'OLAF – Articolo 85 dello Statuto – Ripetizione dell'indebito»)**

(2021/C 9/21)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* AV e AW (rappresentanti: L. Levi, S. Rodrigues e J. Martins, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: T. Lazian e I. Lázaro Betancor, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni del Parlamento del 23 luglio e del 1° agosto 2018, con le quali quest'ultimo ha proceduto al recupero dell'importo di 5 289 EUR nei confronti della ricorrente e dell'importo di 3 880 EUR nei confronti del ricorrente, a causa dell'indebito pagamento di detti importi a titolo di rimborso di spese mediche

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 172 del 20.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Target Ventures Group / EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)(Causa T-273/19) ⁽¹⁾**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo TARGET VENTURES – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2021/C 9/22)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Target Ventures Group Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: T. Dolde e P. Homann, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e V. Ruzek, agenti)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Target Partners GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. Klett e C. Mikyska, avvocati)**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1684/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Target Ventures Group e la Target Partners.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1684/2017-2) è annullata.

- 2) L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Target Ventures Group Ltd, ivi comprese quelle che quest'ultima ha sostenuto dinanzi alla commissione di ricorso.
- 3) La Target Partners GmbH supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 220 dell'1.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Electrolux Home Products/EUIPO — D. Consult (FRIGIDAIRE)

(Causa T-583/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo FRIGIDAIRE – Uso effettivo – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 9/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Electrolux Home Products, Inc. (Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: D. Consult (Wattignies, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 giugno 2019 (procedimento R 166/2018-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la D. Consult e la Electrolux Home Products.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Electrolux Home Products, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 348 del 14.10.2019.

Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Causa T-643/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo JUVEDERM ULTRA – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Uso con il consenso del titolare – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 9/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Co. Ltd (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, V. Ruzek e K. Zajfert, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Allergan Holdings France (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1655/2018-4 e R 1723/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dermavita Co. e la Allergan Holdings France.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dermavita Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La Allergan Holdings France sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 383 dell'11.11.2019.

Sentenza del Tribunale 18 novembre 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Causa T-664/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo JUVEDERM ULTRA – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 9/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente Allergan Holdings France (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, V. Ruzek e K. Zajfert, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dermavita Co. Ltd (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1655/2018-4 e R 1723/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dermavita Co. e la Allergan Holdings France.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Allergan Holdings France è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 383 dell'11.11.2019.

Sentenza del Tribunale 11 novembre 2020 — Totalizator Sportowy/EUIPO — Lottoland Holdings (Lottoland)

(Causa T-820/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo Lottoland – Marchi nazionali figurativi anteriori LOTTO e Lotto – Marchio nazionale denominativo anteriore lotto – Dichiarazione di nullità parziale – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Assenza di nesso tra i marchi in conflitto – Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 9/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Totalizator Sportowy sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: B. Matusiewicz-Kulig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lottoland Holdings Ltd (Ocean Village, Gibilterra) (rappresentante: A. Gérard, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 02 ottobre 2019 (procedimento R 7/2019-4) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Totalizator Sportowy e la Lottoland Holdings.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Totalizator Sportowy sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020 — Dehousse / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-857/19) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti – Corte di giustizia dell'Unione europea – Documenti che l'istituzione detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Presunzione di inesistenza o di mancato possesso di documenti – Spiegazioni plausibili che consentono di determinare le ragioni dell'inesistenza o del mancato possesso – Obbligo di motivazione – Conservazione della documentazione – Principio di buona amministrazione»)

(2021/C 9/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 ottobre 2019 recante un provvedimento di esecuzione della sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea (T-433/17, EU:T:2019:632)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Franklin Dehousse è condannato alle spese.

(¹) GU C 61 del 24.2.2020.

**Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2020 — Deutsche Post/EUIPO — Pošta Slovenije
(Raffigurazione di un corno stilizzato)**

(Causa T-25/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante un corno stilizzato – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore raffigurante un corno postale su sfondo giallo – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Assenza di carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2021/C 9/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentante: M. Viefhues, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pošta Slovenije d.o.o. (Maribor, Slovenia) (rappresentanti: M. Kavčič e R. Jerovšek, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 novembre 2019 (procedimento R 994/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Deutsche Post e la Pošta Slovenije.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Post AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 68 del 2.3.2020.

**Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2020 — L. Oliva Torras / EUIPO — Mecánica del Frío
(Dispositivi di attacco per veicoli)**

(Causa T-629/19) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d'aria ad un veicolo a motore – Causa di nullità – Mancato rispetto dei requisiti per la protezione – Articoli da 4 a 9 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Portata dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso – Motivi di ricorso riguardanti la motivazione di un'altra decisione – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2021/C 9/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L. Oliva Torras, SA (Manresa, Spagna) (rappresentante: E. Sagrañes Coca, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mecánica del Frío, SL (Cornellá de Llobregat, Spagna) (rappresentante: J. Torras Toll, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 luglio 2019 (procedimento R 1399/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la L. Oliva Torras e la Mecánica del Frío

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La L. Oliva Torras, SA si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall'EUIPO e dalla Mecánica del Frío, SL.

⁽¹⁾ GU C 399 del 25.11.2019.

Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2020 — Valiante / Commissione

(Causa T-13/20) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso interno COM/1/AD 10/18 (AD 10) – Deposito dell'atto di candidatura a mezzo del formulario a tal fine previsto dall'articolo 2 dell'allegato III dello Statuto – Istanza di ammissione al concorso presentata, in concomitanza e su carta libera, all'AHPN – Condizioni di ammissibilità – Decisione della commissione giudicatrice di respingere la candidatura del ricorrente – Decisione dell'AHPN che respinge la domanda del ricorrente di escludere uno dei requisiti previsti dal bando di concorso al fine di ammetterlo al concorso – Contestazione della decisione dell'AHPN e non di quella della commissione giudicatrice – Interesse ad agire – Irricevibilità»]

(2021/C 9/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diego Valiante (Anvers-Berchem, Belgio) (rappresentante: R. Wardyn, Radca Prawny)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione del 14 marzo 2019, mediante la quale l'autorità che ha il potere di nomina di detta istituzione ha respinto l'istanza del ricorrente di essere ammesso al concorso interno COM/1/AD 10/18 (AD 10) per il motivo che egli non soddisfaceva il requisito, previsto nel pertinente bando di concorso, legato al possesso del grado AD 8.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Diego Valiante è condannato alle spese.

(¹) GU C 95 del 23.3.2020.

Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2020 — Tratkowski / Commissione

(Causa T-14/20) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso interno COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Deposito dell'atto di candidatura a mezzo del formulario a tal fine previsto dall'articolo 2 dell'allegato III dello Statuto – Istanza di ammissione al concorso presentata, in concomitanza e su carta libera, all'AHPN – Condizioni di ammissibilità – Decisione della commissione giudicatrice di respingere la candidatura del ricorrente – Rigetto da parte della commissione giudicatrice della domanda di riesame presentata dal candidato, a motivo della sua tardività – Decisione dell'AHPN che respinge la domanda del ricorrente di escludere uno dei requisiti previsti dal bando di concorso al fine di ammetterlo al concorso – Contestazione della decisione dell'AHPN e non di quella della commissione giudicatrice – Interesse ad agire – Irricevibilità»]

(2021/C 9/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michal Tratkowski (Brussel, Belgio) (rappresentante: R. Wardyn, Radca Prawny)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione del 14 marzo 2019, mediante la quale l'autorità che ha il potere di nomina di detta istituzione ha respinto l'istanza del ricorrente di essere ammesso al concorso interno COM/2/AD12/18 (AD 12) per il motivo che egli non soddisfaceva il requisito, previsto nel pertinente bando di concorso, legato al possesso del grado AD 10.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Michal Tratkowski è condannato alle spese.

(¹) GU C 95 del 23.3.2020.

Ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2020 — Lotto24/EUIPO (LOTTO24)(Causa T-38/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo LOTTO24 – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2021/C 9/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotto24 AG (Amburgo, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Manea e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2019 (procedimento R 1216/2019-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo LOTTO24 come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lotto24 AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 77 del 9.3.2020.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 ottobre 2020 — KN/CESE

(Causa T-377/20 R II)

(«Procedimento sommario – Funzione pubblica – Membro del CESE – Molestie – Indagine dell'OLAF – Decisione dell'Ufficio del CESE – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Nuova domanda – Fatti nuovi – Insussistenza dell'urgenza»)

(2021/C 9/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, I. Pouli e A. Carvajal García-Valdecasas, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione del CESE del 9 giugno 2020, mediante la quale il ricorrente è stato, in particolare, sollevato da ogni attività di collocamento e di gestione del personale.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
 - 2) Le spese sono riservate.
-

Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — JC/EUCAP Somalia**(Causa T-165/20)**

(2021/C 9/34)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* JC (rappresentante: A. Van Himst, avvocato)*Convenuta:* EUCAP Somalia (Mogadiscio, Somalia)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 4 novembre 2019, indirizzata dall'EUCAP SOMALIA, mediante la quale viene risolto il rapporto d'impiego esistente tra il ricorrente e l'EUCAP SOMALIA;
- annullare la decisione del 3 dicembre 2019, indirizzata dall'EUCAP SOMALIA, che risolve il rapporto di lavoro esistente tra il ricorrente e l'EUCAP SOMALIA;
- nei limiti del necessario, annullare la decisione del 24 gennaio 2020 con la quale viene respinto l'appello proposto contro la decisione di risoluzione del rapporto di lavoro;
- condannare la convenuta al pagamento con effetto retroattivo della retribuzione del ricorrente fino alla data di scadenza definitiva, regolare e legale del rapporto contrattuale;
- condannare la convenuta a versare su tali somme un interesse al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 3,5 punti percentuali;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo al fatto che la prima notifica sarebbe stata indirizzata al ricorrente solo mediante la decisione di rigetto del suo ricorso, e vertente su:
 - l'assenza di effetti o, almeno, di retroattività della notifica del 4 novembre 2019;
 - l'inosservanza della procedura precontenziosa formale e la violazione dell'articolo 21 del contratto, poiché il ricorrente non sarebbe stato sentito dal vicecapo della missione prima dell'adozione della decisione relativa al rigetto del ricorso interno da lui proposto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 18 del contratto di lavoro nonché dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la motivazione che la convenuta avrebbe omesso di indicare le motivazioni della sua decisione (delle sue decisioni) di licenziamento.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 18 del contratto di lavoro e su un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del contratto di lavoro, in quanto la convenuta avrebbe dovuto rispettare un preavviso minimo di un mese.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della legge del 3 luglio 1978 sul contratto di lavoro nel diritto belga, invocata dalla convenuta come applicabile al contratto.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2020 — MW / Parlamento**(Causa T-630/20)**

(2021/C 9/35)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* MW (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocatata)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza,
- annullare la decisione impugnata dell'11 dicembre 2019, la quale ha risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della ricorrente e ha sospeso le attività di quest'ultima;
- disporre il risarcimento del danno materiale pari a EUR 10 000, in aggiunta agli importi da calcolare a titolo di spese scolastiche, nonché il risarcimento del danno morale, stimato in EUR 30 000;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 80 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, che ha condotto a un errore di valutazione e a uno sviamento di potere. La ricorrente fa valere, in particolare, che il convenuto non ha preso in considerazione l'insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, su uno sviamento di potere e su una violazione del divieto, previsto agli articoli 12 e 12bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, di qualsiasi forma di molestia psicologica.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2020 — CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio**(Causa T-633/20)**

(2021/C 9/36)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Coordination nationale médicale santé — environnement (CNMSE) (Parigi, Francia) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: G. Tumerelle, avvocato)*Convenuti:* Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità del regolamento europeo n. 2020/1043.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulle conseguenze e sui rischi derivanti dal regolamento impugnato ⁽¹⁾. I ricorrenti sostengono al riguardo che la rimozione di tutte le misure di valutazione del rischio relative agli organismi geneticamente modificati non era giustificata. Essi criticano anche la mancanza di consultazione pubblica, la mancanza di informazione e di etichettatura e la mancanza di motivazione scientifica.
2. Secondo motivo, vertente sui vizi che inficiano la legittimità esterna dell'atto impugnato. I ricorrenti lamentano che la procedura seguita è carente per mancata consultazione del pubblico, per inosservanza della procedura differenziata di cui all'articolo 7 della direttiva 2001/18 ⁽²⁾ e per violazione delle forme sostanziali. Essi fanno valere anche la mancanza di una base giuridica sufficiente e l'errore di valutazione.
3. Terzo motivo, vertente sui vizi che inficiano la legittimità interna dell'atto impugnato. I ricorrenti sostengono al riguardo che non è stato rispettato il principio di precauzione, che non è stato rispettato il principio fondamentale dell'Unione del diritto al legittimo affidamento e il diritto acquisito alla tutela della salute e dell'ambiente. I ricorrenti deducono inoltre la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché un errore manifesto di valutazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU 2020, L 231, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU 2001, L 106, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 ottobre 2020 — Validity/Commissione

(Causa T-640/20)

(2021/C 9/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Ungheria) (rappresentante: avv. B. Van Vooren)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2020) 5540 final del 6 agosto 2020, indirizzata al direttore amministrativo della Validity Foundation, ai sensi del regolamento 1049/2001 ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata violerebbe il diritto alla partecipazione alla vita pubblica congiuntamente al diritto a una vita indipendente e all'integrazione delle persone con disabilità (articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 29 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).

2. Secondo motivo, secondo il quale la decisione impugnata violerebbe l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001, letto alla luce dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NC e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-645/20)

(2021/C 9/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: NC, ND, NE, NF e Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) (Bucarest, Romania) (rappresentante: R. Martens, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, 4, paragrafo 2, e 9 TUE, degli articoli 18 e 95 TFUE, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi di parità e di non discriminazione quali principi generali del diritto dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, TUE, nonché del principio di proporzionalità quale principio generale del diritto dell'Unione europea, a causa di una discriminazione sostanziale e indiretta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 26, 49 e 56 TFUE, degli articoli 16 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, TUE, nonché del principio di proporzionalità quale principio generale del diritto dell'Unione europea, a causa di una restrizione illecita della libera prestazione di servizi e della libertà di impresa.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, TFUE, degli articoli 11 e 191 TFUE, nonché dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto viene arrecato pregiudizio alla preservazione, alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell'articolo 5 del protocollo n. 2 TFUE, dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», nonché dell'obbligo di motivazione, in quanto non è stata fornita una motivazione e non sono state condotte analisi di impatto.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 91 e 94 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, TUE, nonché del principio di proporzionalità quale principio generale del diritto dell'Unione europea, in quanto si incide gravemente sul livello di vita, l'occupazione e la situazione economica.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2020 — Verelst / Consiglio**(Causa T-647/20)**

(2021/C 9/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jean-Michel Verelst (Eghezée, Belgio) (rappresentante: C. Molitor, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto impugnato;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui essa nomina il sig. Yves Van Den Berge procuratore europeo della Procura europea quale agente temporaneo di grado AD 13 per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2020 (GU 2020, L 244, pag. 18), il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei. Si tratta degli articoli 288, 289, 291 e 296 TFUE; degli articoli 20, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»); dei principi generali del diritto dell'Unione europea della certezza del diritto, del legittimo affidamento, di legalità e di non discriminazione; del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1), e in particolare dei suoi articoli 14, paragrafo 3, e 16, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2018, L 282, pag. 8); delle regole di funzionamento del comitato di selezione fissate dalla summenzionata decisione di esecuzione, in particolare gli articoli VI.2 e VII.2, e delle forme sostanziali. Con tale motivo di ricorso, il ricorrente censura l'atto impugnato, nella parte in cui esso nomina al posto di procuratore europeo uno dei candidati designati dal Belgio:
 - in primo luogo (prima parte), per essere stato adottato non già sulla base, né tenendo conto, delle conclusioni cui il comitato di selezione è pervenuto in seguito all'esame delle candidature e all'audizione dei candidati, e formalizzate nel suo parere motivato, bensì, al contrario, in particolare, basandosi su una diversa valutazione dei meriti dei suddetti candidati effettuata nell'ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio, e
 - in secondo luogo (seconda parte), per aver trattato in modo diverso il gruppo costituito dai candidati designati da Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, da un lato, e il gruppo costituito dai candidati designati da Belgio, Bulgaria e Portogallo, dall'altro, basandosi per i primi sul parere del comitato di selezione, come previsto dal regolamento, e applicando per i secondi una diversa procedura di valutazione dei meriti dei candidati, non prevista dal regolamento, condotta da un organo non autorizzato a tale fine.
2. Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e su un errore manifesto di valutazione. In particolare, tale motivo di ricorso verte sulla violazione dell'articolo 296 TFUE; sulla violazione dell'articolo 41 della Carta; sulla violazione del succitato regolamento (UE) 2017/1939, e in particolare dei suoi articoli 14, paragrafo 3, e 16, paragrafi 1, 2 e 3; sulla violazione dell'articolo 1 della succitata decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 e sulla violazione delle regole di funzionamento del comitato di selezione fissate dalla stessa decisione di esecuzione, in particolare gli articoli VI.2 e VII.2; sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza; sulla violazione delle forme sostanziali, e su un errore manifesto di valutazione.

A tale proposito, il ricorrente lamenta che con l'atto impugnato si sia deciso di nominare alla funzione di procuratore europeo, per quanto riguarda il Belgio, il candidato designato, accordandogli così la preferenza rispetto agli altri candidati, e più in particolare rispetto al ricorrente, e ciò sulla base di un'analisi dell'esperienza del candidato nominato in materia di criminalità finanziaria e di cooperazione giudiziaria internazionale, e si sia ritenuto che le qualifiche e l'esperienza professionale di detto candidato fossero più adatte per il posto di procuratore europeo.

Ricorso proposto il 5 novembre 2020 — Muratbey Gida /EUIPO — M. J. Dairies (Formaggio triplo elicoidale)

(Causa T-662/20)

(2021/C 9/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muratbey Gida Sanayî Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: avv. M. Schork)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del disegno n. DM/080641-0002 (Formaggio triplo elicoidale di colore giallo)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 agosto 2020 nel procedimento R 1925/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere la domanda della controparte alla commissione di ricorso di dichiarare la nullità della contestata registrazione internazionale n. DM/080641-0002 che designa l'Unione europea;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — One Voice / ECHA

(Causa T-663/20)

(2021/C 9/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: One Voice (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Ghersi, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare e dichiarare che la commissione di ricorso dell'ECHA ha commesso un errore di valutazione quanto all'articolazione tra il regolamento sui cosmetici e il regolamento REACH;
- accertare e dichiarare che la commissione di ricorso dell'ECHA ha violato le disposizioni del regolamento REACH; di conseguenza,
- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ECHA del 18 agosto 2020 n. A-009-2018;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di valutazione quanto all'articolazione tra il regolamento sui cosmetici⁽¹⁾ e il regolamento REACH⁽²⁾. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione dell'articolo 18 del regolamento sui cosmetici nell'ambito dell'applicazione del regolamento REACH e ha violato l'obiettivo perseguito dal regolamento sui cosmetici in materia di sperimentazione su animali. Infine, la ricorrente ritiene che l'ECHA non sia competente a fornire un'interpretazione vincolante quanto all'articolazione tra il regolamento sui cosmetici e il regolamento REACH.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento REACH. A tale proposito, la ricorrente afferma in particolare che il regolamento REACH sancisce il principio del divieto di sperimentazioni su animali, salvo in caso di assoluta necessità. Orbene, la commissione di ricorso non avrebbe dimostrato il ricorrere di una siffatta eccezione nella decisione impugnata.

(¹) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).

(²) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1 e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).

Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — One Voice / ECHA

(Causa T-664/20)

(2021/C 9/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: One Voice (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Gherzi, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare e dichiarare che la commissione di ricorso dell'ECHA ha commesso un errore di valutazione quanto all'articolazione tra il regolamento sui cosmetici e il regolamento REACH;
- accertare e dichiarare che la commissione di ricorso dell'ECHA ha violato le disposizioni del regolamento REACH;

di conseguenza,

- annullare la decisione della commissione di ricorso dell'ECHA del 18 agosto 2020 n. A-010-2018;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di valutazione quanto all'articolazione tra il regolamento sui cosmetici⁽¹⁾ e il regolamento REACH⁽²⁾. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione dell'articolo 18 del regolamento sui cosmetici nell'ambito dell'applicazione del regolamento REACH e ha violato l'obiettivo perseguito dal regolamento sui cosmetici in materia di sperimentazione su animali. Infine, la ricorrente ritiene che l'ECHA non sia competente a fornire un'interpretazione vincolante quanto all'articolazione tra il regolamento sui cosmetici e il regolamento REACH.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento REACH. A tale proposito, la ricorrente afferma in particolare che il regolamento REACH sancisce il principio del divieto di sperimentazioni su animali, salvo in caso di assoluta necessità. Orbene, la commissione di ricorso non avrebbe dimostrato il ricorrere di una siffatta eccezione nella decisione impugnata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1 e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).

Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — OA/CESE

(Causa T-671/20)

(2021/C 9/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OA (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- annullare la decisione impugnata del 5 dicembre 2019 che è stata confermata dalla decisione di rigetto del reclamo del ricorrente del 5 marzo 2020;
- disporre il risarcimento del danno morale, che è pari a EUR 30 000 e il risarcimento del danno materiale, valutato in una somma di EUR 25 000;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione delle garanzie processuali previste in materia di indagini amministrative e di disciplina nonché alla violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione. Il ricorrente afferma al riguardo che l'indagine amministrativa che è stata avviata nei suoi confronti è viziata da numerose irregolarità formali e procedurali.

2. Secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e a un errore manifesto di valutazione, nonché all'esistenza di uno sviamento di potere.

Ricorso proposto il 6 novembre 2020 — Kerstens/Commissione

(Causa T-672/20)

(2021/C 9/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (La Forclaz, Svizzera) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 20 gennaio 2020, recante rigetto della domanda di assistenza D/517/19 presentata dal sig. Petrus Kerstens il 17 settembre 2019 ai sensi degli articoli 24 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;
- annullare la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2020, recante rigetto della domanda di assistenza D/516/19 presentata dal sig. Petrus Kerstens il 17 settembre 2019 ai sensi degli articoli 24 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento, a norma dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione, tra cui una violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere ascoltato di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto il ricorrente non è stato ascoltato dalla Commissione prima delle decisioni recanti rigetto delle sue domande di assistenza.

Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Ryanair e Laudamotion / Commissione

(Causa T-677/20)

(2021/C 9/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) e Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprèvote, V. Blanc, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 6 luglio 2020 sull'aiuto di Stato SA.57539 (2020/N) — Austria — COVID-19 — Aid to Austrian Airlines (!), e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Le ricorrenti chiedono inoltre che il loro ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe omesso di valutare un possibile aiuto da parte della Lufthansa.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell'Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell'Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando l'Austria a riservare gli aiuti alla Austrian Airlines, la Commissione europea avrebbe ignorato i danni causati a simili compagnie aeree paneuropee dalle restrizioni ai viaggi dovute alla crisi COVID-19.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erranea l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e avrebbe commesso manifesti errori di valutazione nell'esaminare il carattere proporzionato dell'aiuto rispetto al danno causato dalle restrizioni ai viaggi dovute alla crisi COVID-19, segnatamente considerando che l'intero danno causato dalla crisi COVID-19 alla Austrian Airlines fosse diretta conseguenza delle restrizioni ai viaggi e omettendo di verificare se la Austrian Airlines avesse ridotto tutte le spese evitabili.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivare la propria decisione.

(¹) (GU 2020 C 346, pag. 2)

Ricorso proposto il 17 novembre 2020 — HB / BEI

(Causa T-689/20)

(2021/C 9/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: avv. C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Vicesegretario generale della BEI del 27 aprile 2020, che pone termine al suo contratto d'assunzione e, ove necessario, la decisione che respinge la domanda di riesame; e;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione, sulla violazione del principio di buona amministrazione e sulla violazione dell'obbligo di tenere in considerazione il benessere del personale, in quanto:
 - il porre fine al contratto della ricorrente adducendo restrizioni di bilancio era manifestamente erroneo e contrario all'Accordo sulle sovvenzioni speciali JASPERS 2020 e alla decisione del Comitato di gestione della BEI del 2019;
 - il porre fine al contratto della ricorrente adducendo che il carico di lavoro della divisione Smart Development JASPERS, cui era assegnata la ricorrente, era inferiore a quello delle altre divisioni JASPERS e che, di conseguenza, non vi era alcuna necessità aziendale di mantenere la ricorrente nella sua posizione era manifestamente erroneo; e
 - il porre fine al contratto della ricorrente era manifestamente contrario all'interesse del servizio, sotto il profilo amministrativo, finanziario o del carico di lavoro, e violava il principio di buona amministrazione e l'obbligo di tenere in considerazione il benessere del personale.
2. Secondo motivo, vertente sull'arbitrarietà e sulla violazione del principio di buona amministrazione, nella misura in cui, in un contesto nel quale la convenuta afferma di dover privarsi di parte del personale per motivi di restrizioni di bilancio è contrario a una buona amministrazione ed è arbitrario non predisporre un piano di riduzione del personale, che includa, in particolare, la quantificazione dei posti da tagliare e i criteri obiettivi per selezionarli, sulla base del quale possano essere adottate le decisioni riguardanti i singoli membri del personale, prima di adottare decisioni che pongono fine a contratti di assunzione quali quelle impugnate dalla ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di competenza dell'autore dell'atto, in quanto l'autore della decisione impugnata, il Vicesegretario generale della BEI, non aveva il potere di adottarla.

Ordinanza del Tribunale del 6 ottobre 2020 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (ARRIGO CIPRIANI)

(Causa T-325/19) ⁽¹⁾

(2021/C 9/47)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 246 del 22.7.2019.

Ordinanza del Tribunale dell'8 ottobre 2020 — Coppo Gavazzi e a./Parlamento

(Cause riunite da T-389/19 a T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, da T-409/19 a T-418/19, da T-420/19 a T-422/19, da T-425/19 a T-427/19, da T-429/19 a T-432/19, T-435/19, T-436/19, da T-438/19 a T-442/19, da T-444/19 a T-446/19, da T-448/19 a T-454/19, T-463/19 e T-465/19) ⁽¹⁾

(2021/C 9/48)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente dell'Ottava Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa T-449/19 dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 270 del 12.8.2019.

Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2020 — DS e a. / Commissione e SEAE**(Causa T-573/19) ⁽¹⁾**

(2021/C 9/49)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 357 del 21.10.2019.

Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2020 — DV e a. / Commissione**(Causa T-576/19) ⁽¹⁾**

(2021/C 9/50)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 357 del 21.10.2019.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT